

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-660 del 10/02/2023
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA CON OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO AD USO CONSUMO UMANO IN LOCALITA' SANTONIO IN COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE). DITTA: CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE SANTONIO. PRATICA: REPPA4568.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-683 del 10/02/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico) e gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- che con deliberazione della G.R. n. 5271 del 18/10/1988 è stata assentita al Consorzio Acquedotto Rurale di Santonio la concessione in sanatoria per la derivazione d'acqua pubblica da sorgenti site in comune di Villa Minozzo (RE) loc. Santonio, per uso consumo umano con scadenza al 18/10/2003;
- che la suddetta concessione è venuta naturalmente a scadere senza che la ditta titolare abbia presentato, in tempo utile, istanza di rinnovo;
- che è stato redatto un verbale di accertamento di illecito amministrativo per la derivazione abusiva rilevato in data 22/04/2010 a carico del Consorzio in argomento;
- che con domanda PG.2011.153537 del 23/06/2011 il Consorzio Acquedotto Rurale Santonio, c.f. 01158460350 ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee da una sorgente alta del Torrente Prampola e da una sorgente bassa del Rio delle Tane, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Villa Minozzo (RE), località Santonio, con destinazione ad uso consumo umano, per una portata massima di esercizio pari a l/s 1, una portata media pari a l/s 0,32 e per un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10.184,62 (codice pratica REPPA4568);
- che con la domanda sopracitata il Consorzio Acquedotto Rurale Santonio, c.f. 01158460350 ha

contestualmente richiesto la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico mediante tre attraversamenti in distinti e brevi tratti del fosso demaniale delle Salatte con tubazioni sotterranee della rete acquedottistica dal diametro di mm 10;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 5, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 212 del 16/07/2014 senza che nei trenta giorni successivi siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2011/219393 del 13/09/2011);
- Ausl di Reggio Emilia (PG/2013/253457 del 16/10/2013);
- Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR), (PG/2013/250951 del 14/10/2013);
- Servizio Area Affluenti Po – Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (PG/2022/198988 del 02/12/2022);
- Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano (PG/2012/5075 del 10/01/2012);

- Provincia di Reggio Emilia (PG/2011/178057 del 21/07/2011);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse relative all'uso della risorsa idrica sotterranea e anche in relazione all'occupazione di aree demaniali, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della LR 7/2004;
- ha versato in data 19/01/2023 la somma pari a 162,29 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 10/10/2011, nella misura di 776,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica REPPA4568;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Consorzio Acquedotto Rurale Santonio, c.f. 01158460350, la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da sorgenti, cod. pratica REPPA4568, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante la captazione dalla sorgente alta del Torrente Prampola denominata “la Vena” e dalla sorgente bassa del Rio delle Tane;
 - ubicazione dei prelievi: comune di Villa Minozzo (RE), località Santonio, su terreno di proprietà dei Sig.ri Giacomelli Giancarlo e Silvano censito al fg. 58, mapp. 104; coordinate UTM RER 613.571; y: 910.003 per la sorgente alta del Torrente Prampola, e su terreno di proprietà del Sig. Zoccolani Giuseppe censito al fg. 58, mapp. 64; coordinate UTM RER 614.830; y: 910.649 per la sorgente bassa del Rio delle Tane;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1; portata media pari a l/s 0,32;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10.184,62;

2. di assentire altresì l'occupazione di area demaniale tramite n. 3 attraversamenti del fosso demaniale delle Salatte, in loc. Santonio, comune di Villa Minozzo (RE), identificati catastalmente al fg. 57 fronte mappali 284 e 609, 467 e 662, 525 e 725, costituiti da tubazioni sotterranee della rete acquedottistica dal diametro di mm 10 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 9,50;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2032;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/02/2023;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2023 è pari a 938,29 euro, comprensivo di 530,77 euro per l'occupazione di area demaniale e di 407,52 euro per il prelievo della risorsa idrica sotterranea;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 938,29 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite raccomandata AR;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee e di occupazione di area demaniale rilasciata a Consorzio Acquedotto Rurale Santonio, c.f. 01158460350 (cod. pratica REPPA4568).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

E DELLE AREE OCCUPATE OGGETTO DI CONCESSIONE

1. L'acqua è emunta dalla sorgente alta del torrente Prampola denominata "La Vena" e dalla sorgente bassa del Rio delle Tane, con n. 3 attraversamenti del fosso demaniale delle Salatte. Le sorgenti vengono captate mediante opere di presa e retrostanti drenaggi, le cui acque vengono convogliate ad un serbatoio realizzato in cemento armato il quale raccoglie l'acqua che alimenta l'intero paese di Santonio e all'interno del quale si trova l'impianto di depurazione delle acque raccolte. Infine dal serbatoio e tramite una rete idrica interrata, le acque vengono distribuite ai vari immobili dell'abitato di Santonio.
2. I punti di prelievo sono ubicati in Comune di Villa Minozzo (RE), loc. Santonio: la sorgente Prampola è censita al foglio n. 58 mapp.n. 104 del N.C.T. del suddetto Comune, coordinate UTM RER x: 613.571; y: 910.003; la sorgente del Rio delle Tane è censita al foglio n. 58 mapp.n. 64, coordinate UTM RER x: 614.830; y: 910.649.
3. L'occupazione di area demaniale oggetto di concessione consiste in n. 3 attraversamenti del fosso demaniale delle Salatte, in loc. Santonio, comune di Villa Minozzo (RE), identificati catastalmente al fg. 57 fronte mappali 284 e 609, 467 e 662, 525 e 725, costituiti da tubazioni sotterranee della rete acquedottistica aventi diametro di mm 10 e una lunghezza complessiva di ca. m 9,50.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1 e una portata media pari a l/s 0,32 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 10.184,62.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, a servizio degli abitanti della loc. Santonio, comune di Villa Minozzo (RE), costituita da n. 60 abitanti residenti e n. 90 abitanti fluttuanti.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico M Prampa - Sologno - Secchio - codice: 6170ER-LOC1-CIM.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 938,29 euro, comprensivo di 530,77 euro per l'occupazione di area demaniale e di 407,52 euro per il prelievo della risorsa idrica sotterranea.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 938,29 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpa e – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti:**
1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
 2. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
 3. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
 4. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
 5. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite

con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

10. Prescrizioni relative all'occupazione dell'area demaniale:

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o

intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie e si riportano integralmente le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. AUSL di Reggio Emilia: *“Si esprime parere favorevole all'utilizzo acquedottistico di acqua pubblica sotterranea da Sorgente del Torrente Prampola (sorgente alta) e Sorgente del Rio delle Tane (sorgente bassa) a servizio dell'acquedotto rurale di Santonio nel Comune di Villa Minozzo, a condizione che:*
 - *le sorgenti siano mantenute adeguatamente protette e manutenzionate;*
 - *sia assicurata periodica pulizia e disinfezione delle strutture poste a valle delle sorgenti;*
 - *sia attivo l'impianto di disinfezione esistente assicurandone controllo e manutenzione periodica;*
 - *sia periodicamente controllata l'acqua posta in rete”.*
2. Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano: *“Si comunica l'esito positivo della pre-Valutazione di incidenza, in quanto la concessione di derivazione in oggetto non incide in maniera significativa sul sito in questione e risulta, quindi, compatibile con la corretta gestione dei siti Rete Natura 2000.*
3. Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Reggio Emilia: *“Lo scrivente Servizio rilascia NULLA OSTA ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, alla occupazione di area appartenente al pubblico per tre attraversamenti in subalveo del rio delle Salatte ubicati al Fg. 57 fronte Mapp.li 609,662 e 525 NCT del comune di Villa Minozzo (RE); con le seguenti prescrizioni:*

- *per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.*
- *il richiedente è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua coinvolto in dipendenza della autorizzazione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre, sempre essere garantito l'accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti all'attuale richiedente.*

In particolare:

- *La ditta dovrà mantenere in buone condizioni l'area priva di qualsiasi accumulo di materiale, la vegetazione esistente e non infestante deve essere mantenuta in modo tale da non ostacolare il buon regime idraulico del rio delle Salatte e delle aree concesse appartenenti al Pubblico Demanio dello Stato.*
- *La manutenzione degli attraversamenti esistenti dovrà avvenire senza modificare né alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico delle sponde e dell'alveo torrentizio;*
- *I lavori di manutenzione ordinaria degli attraversamenti dovranno avvenire durante i periodi particolarmente siccitosi al fine di mettere in sicurezza i lavoratori ed i fruitori delle aree demaniali coinvolte;*
- *L'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile*

dell'Autorità idraulica competente; qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

- *Il richiedente del rinnovo della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori di manutenzione ordinaria predetti ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;*
- *L'uso dell'area concessa non può essere modificato se non a seguito di regolare autorizzazione ottenuta preventivamente dall'Agenzia scrivente;*
- *Il richiedente è tenuto alla manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, degli attraversamenti ed è tenuto ad intervenire tempestivamente per l'eliminazione di tutti gli ostacoli – compreso il materiale flottante – depositatosi nei pressi delle strutture suddette, al fine di non arrecare danno a soggetti privati e pubblici e al corso d'acqua stesso”.*

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.